

Assunzione di donne di qualsiasi età senza impiego da almeno 6 o 24 mesi - Novità del DM 25.11.2019 n. 371

Con il **DM 25.11.2019 n. 371** sono stati indicati, per l'anno 2020, i settori e le professioni caratterizzati da **un tasso di disparità occupazionale uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna**.

L'individuazione di tali settori rileva ai fini della concessione nel 2019 dello sgravio contributivo **ex art. 4** co. 11 della L. **92/2012**, destinato ai datori di lavoro del settore privato che assumono donne di qualsiasi età, ovunque residenti, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovvero da almeno 6 mesi se residenti in aree svantaggiate e impiegate in una professione o in un settore economico caratterizzati da una accentuata disparità occupazionale di genere.

Tale agevolazione contributiva viene concessa qualora, in relazione ai soggetti citati, venga sottoscritto un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, oppure a tempo indeterminato, ovvero nell'ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

In particolare, per le assunzioni a tempo determinato è prevista una riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 12 mesi, mentre per le assunzioni a tempo indeterminato la medesima riduzione è concessa per la durata di 18 mesi. In caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, lo sgravio si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data di assunzione.

Dimissioni volontarie - Omessa comunicazione da parte del lavoratore (Cass. 10.10.2019 n. 25583)

La Corte di Cassazione, con la sentenza 10.10.2019 n. 25583, ha provato a colmare la lacuna normativa dell'**art. 26** del **DLgs. 151/2015**, che rende obbligatorio, per il lavoratore, comunicare telematicamente le dimissioni volontarie al Ministero del Lavoro, senza prevedere un correttivo laddove il lavoratore non rispetti tale procedura e non si presenti più su posto di lavoro.

In proposito, la Suprema Corte ha affermato che in questi casi la risoluzione del rapporto di lavoro si

determina per fatti concludenti, posto che la volontà di recedere può essere ricavata dalla mera dichiarazione o da comportamenti che palesino indubbiamente la volontà del prestatore di risolvere il contratto di lavoro.

Min.Lavoro: Comunicazioni obbligatorie – sospensione entrata in vigore nuovi standard

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato il Decreto Direttoriale n. 847 del 18 novembre 2019, con il quale **sospende** l'entrata in vigore dei nuovi standard del sistema informativo, con **riferimento esclusivo al sistema delle comunicazioni** di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, anche in somministrazione e per il lavoro marittimo.

Pertanto l'aggiornamento dei Modelli concernenti le comunicazioni obbligatorie, previsti dal Decreto dell'Anpal n. 465 del 31 ottobre 2019 per il prossimo 21 novembre, è posticipato a nuova data.

STUDIO ANSELMi